Un giovane valtellinese apprendista ramaio a Poschiavo nel 1692

Autor(en): **Leoni, Battista**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **60 (1991)**

Heft 2

PDF erstellt am: **29.03.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-46848

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

BATTISTA LEONI

Un giovane valtellinese apprendista ramaio a Poschiavo nel 1692

Si tratta di un contratto di tirocinio stipulato sullo scorcio del 17º secolo fra una famiglia valtellinese e un ramaio poschiavino. Il documento contempla nei minimi particolari oneri e obblighi delle parti contraenti, obiettivi da raggiungere, spese di cibo e di alloggio, pulizia, vacanze, malattia, eventuali trattenute per mancate prestazioni. Illustra non solo le condizioni di lavoro ma anche il grado di civiltà di quei tempi, lo stretto legame delle valli grigionitaliane con la Valtellina e il raggio d'azione di certi artigiani di Poschiavo che trafficavano con paesi lontani come la Germania. Siamo grati all'autore Battista Leoni, consigliere della Società Storica Valtellinese, per questo contributo.

Nell'Archivio di Stato di Sondrio sono custodite migliaia di volumi manoscritti in cui sono raccolti gli atti dei notai che rogarono in Valtellina e in Valchiavenna dal secolo XIII in poi. Poiché le due vallate furono per lungo tempo soggette alle Tre Leghe Grigie, è naturale che molti di questi atti, concernenti passaggi di proprietà, livelli, confessi, testamenti ecc., riguardino non solo le popolazioni autoctone, ma molti forestieri e tra questi soprattutto poschiavini e bregagliotti, spesso residenti stabili o temporanei in Valtellina e in Valchiavenna e possessori di immobili acquistati o acquisiti in seguito ad alleanze familiari o in via ereditaria. Gli atti più numerosi sono quelli che riguardano la potente famiglia dei Salis che, specialmente nel secolo XVIII, divenne in assoluto la più ricca posseditrice di terreni e stabili nelle vallate dell'Adda e della Mera. Alcuni documenti riguardano anche particolari convenzioni a seguito delle quali certi artigiani si impegnavano ad insegnare il proprio mestiere a dei giovani. Significativo è quello che si trascrive qui di seguito* redatto il il 25 ottobre del 1692 dal notaio sondriese Zanatti (inserito nel volume numero 6502 del citato Archivio di Stato di Sondrio), riguardante il collocamento nell'officina di Poschiavo, di proprietà di mastro Giovanni Antonio Isepponi, di un giovane di Lanzada in Valmalenco per apprendere l'arte del ramaio. L'Isepponi era sicuramente assai provetto nella sua arte e, come si evince dal documento, si recava egli stesso in Germania per procurarsi il rame da trasformare probabilmente in alambicchi e oggetti di uso domestico e per la lavorazione del latte.

Conventio inter magistrum Jacobum Antonium isepponum Pusclavij nec non Ciprianum Parolinum Lanzadae

Die sabbati 25 mensis Octobris

Per tenor della presente, et in ogn'altro miglior modo etc promette etc Mr Iacomo Antonio figlio quondam ser Iseppone di

* Nella trascrizione ho rispettato il testo originale; ho sciolto però le abbreviazioni e ho aggiornato la punteggiatura.

Poschiavo, del dominio dell'Illustrissimi Signori dell'Eccelse Tre Leghe, sott'obligho d'ogni suoi beni presenti e futuri d'insegnare ad ogni suo sapere, et puotere etc l'arte dell'aramero etc à Cipriano figlio quondam Simone Parolino di Lanzada, Valle Malenco, comune di Sondrio[1] Terzero di Mazzo della Valtellina[2], presente che accetta, et ciò nel termine d'anni quattro e mezzo prossimi a venire, cominciando dalle calende [di] novembre prossime venture, et ciò in pena d'ogni danno et spesa etc.

E all'incontro il medesimo Cipriano Parolino et ser Antonio suo fratello e ser Giovanni Battista quondam ser Giovanni Parolino, tutti di Lanzada, sott'obligho d'ogni loro beni *insolidum* presenti et futuri cosi che *insolidum* possino esser convenuti renunciando etc. promettono, di dare e pagare al sudetto ser Iacomo Antonio presente ch'accetta nell'infrascritti termini lire ducento imperiali moneta lunga di Valtellina[3], et una somma di vino da consignarsi in Poschiavo in pena d'ogni danno, et spesa, cioè lire cinquanta imperiali da qui alle calende febraro prossimo venturo, lire cinquanta da qui a Santo Michele prossimo venturo 1693, lire cinquanta a Santo Michele dell'anno venturo 1694, et lire cinquanta a santo Michele 1695, et il vino a prima occasione, in vino buono e sufficiente.

Con li patti infrascritti cioè etc

ch'esso ser Iacomo Antonio nel medesimo tempo sia tenuto, come ivi sott'obligho informa ha promesso di dare al medesimo Cipriano il vitto condecente, le scarpe, et un cappello, com'anche di fargli lavar li panni, et mantenergli il letto, con che il detto Cipriano habbia di portare due lenzuoli.

Anchora che absentandosi il medesimo Cipriano dal padrone in detto tempo, senza ligitima causa, che il medesimo Cipriano sia tenuto al pagamento *ut supra,* et alli danni etc.

Anchora che dove il medesimo ser Iacomo Antonio scaciasse, o in altro modo mandasse via il detto Cipriano senza causa ligitima, sia esso ser Iacomo Antonio tenuto alli danni, che il medesimo Cipriano ne puol, o puotrà patire, et all'altre spese, ch'esso puol fare nel compire il suo tempo con altri padroni.

Che morendo una parte, o l'altra nel detto termine, li heredi non siano tenuti, se non alla rata del tempo per la refetione.

Che il medesimo ser Iacomo Antonio sia tenuto a lasciar venire a casa il detto Cipriano un mese di ciachun anno, senza refetione di tempo.

Che amalandosi il detto Cipriano in detto tempo, sia esso tenuto a refare il padrone per detto tempo sarà stato infermo, cioè tempo,

---

1 Lanzada, con Torre S. Maria, Caspoggio e Chiesa nella Valmalenco, fece parte del Comune di Sondrio sino al 1798, anno in cui si costuì il comune di Valmalenco. Nel 1816 per scissione di quest'ultimo sorsero i comuni indipendenti di Lanzada, Torre S. Maria, Caspoggio, Chiesa ed anche quello di Spriana, staccatosi dalla comunità di Montagna.

2 Durante il governo visconteo-sforzesco e quello grigione, poi, la Valtellina, escluso il Bormiese che costituiva una contea a se stante, era divisa in tre terzieri: quello superiore o di Tirano; quello di mezzo o di Sondrio, quello inferiore o di Morbegno, il quale era diviso nelle due squadre di Morbegno e di Traona. Teglio costituiva una comunità distinta.

3 Come rileva *Tullio Bagiotti,* in *Storia economica della Valtellina e Valchiavenna* (Sondrio, Banca Popolare di Sondrio, 1958), la lira imperiale era «un dato fisso, astratto, cui ogni altra moneta era (o doveva essere) riferita: ducati, zecchini, fiorini, fiorini del Reno, ecc. [. . .] La lira imperiale di Valtellina (e di Chiavenna) era questa stessa lira imperiale, detta poi anche milanese [. . .] Le Eccelse Leghe, con decisione scarsamente comprensibile [. . .] con provvedimento del 1667 fecero valere la distinzione fra lire imperiali di Valtellina a moneta *corta* (riferita alle transazioni anteriori al detto periodo) e lire imperiali di Valtellina a moneta *lunga* (riferita alle transazioni successive al 1667). Tra la corta e la lunga doveva passarvi una differenza — tecnicamente detta *aumento* — del 15% [. . .].

con tempo, et sia esso Cipriano tenuto alle proprie spese cibarie riservati li primi cinque giorni d'infirmità.

Che il medesimo padrone sia tenuto, come promesso sott'obligho *ut supra* insegnar al medesimo Cipriano li pretij dell'arame et per ogni cosa alla detta arte spettante, et venendo il medesimo Cipriano in stato di contrattare, che occorendo al medesimo padrone d'andare in Germania per comprare arame sia esso tenuto menar adietro il detto Cipriano, ma però a spese del detto Cipriano.

Et li sudetti ser Giovanni Battista Parolino, et il sudetto ser Antonio Parolino fratello di detto Cipriano si sono obligati *insolidum* con il suddetto Cipriano, per maggior cautione del medesimo ser Iacomo Antonio, non solo per il sudetto pagamento, ma anche per li danni, et altre cose, *in casu etc quia sic etc.*
et de praedictis etc.

Actum Sondrij in appotheca habitationis solitae magistri Io: Baptistae Pollatini quam tenet ab Andrea Roncho etc. Testes etc: idem ser Io.: Baptista quondam Cipriani Polattini de Lanzada, ser Ciprianus filius suus, et ser Io: Antonius quondam ser Petri del Jolo à Turre Vallis Malenci Communis Sondrij, noti omnes, idonei etc.